

## **TI\_GERICHTE 36.2016.12 vom 10. August 2016**

TI Tribunale d'appello, 2016-08-10, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_36.2016.12](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_36.2016.12)

FR: TI\_GERICHTE 36.2016.12 du 10 août 2016

IT: TI\_GERICHTE 36.2016.12 del 10 agosto 2016

### **Regeste**

Dente rotto tenendo in bocca un cucchiaino aprendo il frigorifero. È dato il fattore esterno. È straordinario? Caso simile all'ing. civile che salta in una fossa con in bocca una penna e si rompe un dente. 2 atti usuali, non straordinari, come invece quello di urtare la testa contro cartello stradale provvisorio

### **Erwägungen**

#### **E. 2**

de cette loi. Cette définition, qui reprend celle de l'art. 9 al. 1 OLAA, avec une précision relativement aux effets de l'atteinte corporelle, est la suivante: « Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique ou mentale » . Cette dernière phrase constitue quant à elle une version simplifiée du texte adopté par la Commission du Conseil des États à l'art. 4 al. 1 du projet de loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales ( « ...qui compromet temporairement ou de manière permanente la santé physique ou mentale ou qui entraîne la mort » [FF 1991 II 183]). Il résulte de la définition même de l'accident (au sens de l'art. 9 al 1 OLAA comme au sens de l'art. 2 al. 2 LAMal) que le caractère extraordinaire de l'atteinte ne concerne pas les effets du facteur extérieur, mais seulement ce facteur lui-même. Dès lors il importe peu que le facteur extérieur ait entraîné, le cas échéant, des conséquences graves ou inattendues. Le facteur extérieur est considéré comme extraordinaire lorsqu'il excède, dans le cas particulier, le cadre des événements et des situations que l'on peut, objectivement, qualifier de quotidiens ou d'habituels (ATF 118 V 61 consid. 2b, 283 consid. 2a ainsi que les références)." (...). Dal canto suo, Ueli Kieser si esprime così sull'argomento nel commentario alla LPGA (ATSG-Kommentar, 3a ed., Zurigo-Basilea-Ginevra 2015, nn. 9-13 ad art. 4, pag. 78): " b) Bei der Ausarbeitung des KVG wurde eine Umschreibung des Unfallbegriffes auf gesetzlicher Ebene vorgeschlagen; dabei bezog sich der Vorschlag auf die Umschreibung von Art. 4 Abs. 1 E ATSG (vgl. BB1 1992 I 141; BGE 122 V 232 f.). altArt. 2 Abs. 2 KVG umschrieb den Unfall in einer Art. 4 ATSG weitestgehend entsprechende Weise; zunächst wurde das Unfallereignis in Entsprechung zu altArt.9 Abs. 1 UVV definiert, und es wurde sodann festgelegt, dass Folge des Ereignisses eine gesundheitliche Beeinträchtigung sein müsse. Damit nahm der Gesetzgeber im Vergleich zur unfallversicherungsrechtlichen Umschreibung eine begriffliche Erweiterung vor. Indessen ergaben sich in der Anwendung von altArt. 9 Abs. 1 UVV und altArt. 2 Abs. 2 KVG keine relevanten Unterschiede; denn die Folge des Unfallereignisses in der Form einer gesundheitlichen Beeinträchtigung wurde mit Selbstverständlichkeit bereits bei der Definition von altArt. 9 Abs. 1 UVV miteingeschlossen, weshalb die zusätzliche Erwähnung der Folge des Unfallereignisses lediglich als Präzisierung betrachtet wurde (vgl. Maeschi , Kommentar, N 10 zu Art. 4

MVG). Keine eigene Umschreibung des Unfalles enthielt das MVG, wobei hier der Unfallbegriff praxisgemäss nach dem Recht der obligatorischen Unfallversicherung bestimmt wurde (vgl. Maeschi, Kommentar, N 9 zu Art. 4 MVG). c) Damit ist davon auszugehen, dass im bisherigen Sozialversicherungsrecht ein einheitlicher Unfallbegriff Verwendung fand. Die im Wortlaut unterschiedlichen Definitionen von altArt. 9 Abs. 1 UVV sowie altArt. 2 Abs. 2 KVG änderten daran nichts. d) Mit Art. 4 ATSG wurde in bewusster Fortführung des bisherigen Unfallbegriffes (vgl. dazu BB1 1999 4545; AB 2000 S 176) eine für alle Sozialversicherungszweige massgebende einheitliche Definition gewählt. Damit behält die bisherige Rechtsprechung zum Unfallbegriff weiterhin ihre Massgeblichkeit (vgl. SVR 2005 UV Nr. 2, U 123/04, E. 1.1).". Come rammenta l'autore zurighese, con l'entrata in vigore della LPGA la giurisprudenza vigente relativa alla definizione d'infortunio (art. 9 cpv. 1 OAINF, abrogato con l'entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003 e ripreso dal citato art. 4 LPGA) e alle singole caratteristiche specifiche della definizione mantiene la propria validità (RAMI 2004 pag. 576). A mente di questo TCA, i concetti applicati all'assicurazione contro gli infortuni possono essere parimenti adottati agli infortuni sorti nell'ambito dell'assicurazione contro le malattie. Cinque sono dunque gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio, che devono essere realizzati cumulativamente (fra le ultime, STF 8C\_276/2015 dell'8 marzo 2016 in SVR 2016 UV Nr. 23 e destinata alla pubblicazione): - l'involontarietà - la repentinità - il danno alla salute (fisica o psichica) - un fattore causale esterno - la straordinarietà di tale fattore. Scopo della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia. Sul tema si vedano inoltre le puntualizzazioni di Aldo Borella, La giurisprudenza del Tribunale Federale delle Assicurazioni sulla nozione di infortunio, Temi scelti di diritto delle Assicurazioni sociali, pubblicato dalla CFPG edito da Helbing & Lichtenhahn, 2006 e Ghélew/Ramelet/Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents, Lausanne 1992, pagg. 44-51. In concreto occorre verificare se il danno al dente 15 ricada sotto la nozione di infortunio e debba essere coperto dalla Cassa. 2.4. Il 17 febbraio 2015 (doc. 3) il ricorrente ha notificato alla Cassa malati che l'11 febbraio precedente, alle ore 20.30, "nell'aprire il frigorifero non ho realizzato di avere un cucchiaino in bocca e lo stesso mi ha colpito facendomi rompere il dente in alto a destra". Il 7 maggio 2015 (doc. 4) il dr. med. dent. \_\_\_\_\_ ha compilato l'apposito formulario per le lesioni dentarie, indicando che v'era stata una contusione e che la prima consultazione era avvenuta il 13 febbraio 2015. Quali danni dentari cagionati dall'infortunio v'era la frattura della corona con lesione della polpa sull'elemento dentario 15, mentre quasi tutti i denti erano otturati ed erano presenti quattro corone ceramo-metalliche. La misura immediata adottata è stata una radiografia e la proposta per il trattamento definitivo consisteva in una cura endodontica sulla radice del dente 15, una corona ceramo-metallica e un moncone in oro. Il costo preventivato per questo trattamento era di Fr. 1'478,70, oltre a circa Fr. 600.- per i costi di laboratorio. Sulla base della descrizione dell'infortunio e delle radiografie, la Cassa malati si è rifiutata di assumere il caso. In un primo tempo l'assicuratore ha ritenuto che il dente 15 fosse già stato lesionato e ricostruito prima dell'incidente, perciò avrebbe potuto rompersi in qualsiasi occasione essendo così debole da non resistere ad un normale influsso esterno. Non era quindi da considerare come un infortunio, mancando il necessario nesso di causalità tra l'evento dell'11 febbraio 2015 e il danno alla dentatura che il dentista curante ha riscontrato. In un secondo momento, con la decisione su opposizione la Cassa malati ha altresì principalmente sostenuto che non v'era un fattore esterno straordinario alla base della rottura del dente 15, giacché rientra nella normalità delle cose che aprendo un frigorifero con in bocca un

cucchiaino questo, nell'impatto con la porta, possa poi comportare dei danni e in particolare ai denti. Controverso nel caso in esame è se la rottura del dente sia da ricondurre ad un fattore esterno straordinario e se tale evento dia luogo a un obbligo prestativo da parte dell'assicuratore malattia. Nel caso in cui tale fattore sia dato, si dovrà poi verificare anche il sussistere di un nesso di causalità fra l'evento che si è realizzato l'11 febbraio 2015 e il danno alla salute occorso al dente 15 del ricorrente, presenza contestata dalla Cassa malati.

2.5. Si evince dalla nozione stessa di infortunio che il carattere straordinario del danno non riguarda gli effetti del fattore esterno, ma unicamente il fattore esterno in quanto tale (STF 8C\_947/2012 del 13 febbraio 2013, consid. 3.1; RAMI 2000 pag. 176). Pertanto, è irrilevante la circostanza che il fattore esterno abbia provocato, se del caso, delle gravi ed inaspettate conseguenze (STF 8C\_276/2015 dell'8 marzo 2016 consid. 4.3.1 in SVR 2016 UV Nr. 23 e destinata alla pubblicazione; STF 8C\_947/2012 del 13 febbraio 2013 consid. 3.1; STF 8C\_403/2010 del

## **E. 2.6**

Conformemente alla giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile l'esistenza, in concreto, di tutti gli elementi costitutivi dell'infortunio (STF 8C\_403/2010 de l

## **E. 6**

dicembre 2010 consid. 3; DTF 116 V 136 consid. 4a e b, 145 consid. 2b; DTF 114 V 298 consid. 5d). Quando l'istruttoria non permette di ritenere accertati, perlomeno secondo il grado della verosimiglianza preponderante - la semplice possibilità non basta - tali elementi, il giudice constata l'assenza di prove o di indizi e, quindi, l'inesistenza giuridica dell'infortunio (DTF 114 V 305 consid. 5b; DTF 116 V 136 consid. 4b; DTF 111 V 201 consid. 6b; RAMI 1990 U 86, p. 50; A. Bühler, Der Unfallbegriff, in: A. Koller (Hrsg.), Haftpflicht- und Versicherungsrechtstagung 1995, San Gallo 1995, pag. 267). L'autorità amministrativa e il giudice devono considerare un fatto come provato, unicamente quando sono convinti della sua esistenza (Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, IV ed., Berna 1984, p. 136; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, II. ed., p. 278 cifra 5; STFA 27.8.1992 nella causa M.). Nell'ambito delle assicurazioni sociali, il giudice si basa, per la sua decisione, salvo disposizione contraria della legge, sui fatti che, non potendo essere stabiliti in maniera irrefutabile, appaiono come i più verosimili, cioè su quelli che presentano un grado di verosimiglianza preponderante. Non è, quindi, sufficiente che un fatto possa essere considerato quale un'ipotesi possibile. Fra tutti gli elementi di fatto allegati, il giudice deve ritenere soltanto quelli che sembrano più probabili, ricordando che non esiste, nel diritto delle assicurazioni sociali, il principio secondo il quale l'amministrazione e il giudice dovrebbero statuire, nel dubbio, a favore dell'assicurato (DTF 115 V 142 consid. 8b; 113 V 312 consid. 3a e 322 consid. 2a; 112 V 32 consid. 1a; RCC 1986 p. 201 consid. 2c; 1984 p. 468 consid. 3b; 1983 p. 249; RAMI 1985 p. 21; 1984 p. 269 consid. 1; STFA 27.8.1992 nella causa M.). È però doveroso ricordare che, per stabilire se un evento ha carattere d'infortunio occorre, di regola, accertare direttamente il fattore esterno: non basta inferirne l'esistenza partendo dal danno alla salute nell'assunto che, senza l'azione di quel fattore, il danno non si sarebbe potuto produrre. Questo procedimento induttivo, di regola, non è ammesso (RAMI 1990 p. 46 consid. 2). Gli stessi principi sono applicabili alla prova dell'esistenza di una lesione parificata ad infortunio (DTF 114 V 306 consid. 5b; DTF 116 V 141 consid. 4b) ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 OAINF. 2.7. Nel caso concreto, alla luce della dinamica descritta dal ricorrente, che l'assicuratore malattia non ha messo in dubbio e che va dunque ritenuta per riconosciuta, può essere scartata l'ipotesi di

uno sforzo eccessivo dell'assicurato così pure di movimenti scoordinati del corpo ai sensi della giurisprudenza (STF 8C\_403/2010 del 6 dicembre 2010 consid. 3. Per dei casi di applicazione, cfr. DTF 116 V 136 consid. 3c, in cui l'Alta Corte ha negato il carattere infortunistico nel caso di un 36enne aiuto infermiere di buona costituzione fisica, che aveva riportato una sindrome vertebrale dorsale in seguito allo spostamento, dal tavolo operatorio al letto, di un paziente del peso di 100-120kg, mentre l'ha riconosciuto nella STF U 166/04 del 18 aprile 2005, pubblicata in RtiD 2005 II n. 56 pag. 265, citata nella STF 8C\_403/2010 del 6 dicembre 2010 consid. 4.1, in cui una stagista fisioterapista di 57kg attiva in una casa per anziani che, per evitare l'improvvisa caduta di un paziente di 84kg, non ha avuto scelta che di intervenire con sforzo violento e repentino). In sede di udienza, l'assicurato ha infatti dichiarato che "(...) è entrato nell'appartamento nel settembre 2014, l'evento è avvenuto il successivo

#### **E. 11**

febbraio, il frigorifero è di nuova concezione ossia si tratta di un apparecchio che ha una chiusura a ritrazione e crea un vacuum e quindi un'assenza di aria interna che favorisce la refrigerazione. Per la sua apertura occorre procedere con una certa forza per favorire il rientro dell'aria e l'apertura della porta. L'assicurato fa osservare come la maniglia sia, per questione di uniformità nel disegno della cucina, estremamente ridotta nelle sue dimensioni ciò che non permette di "manovrare" facilmente l'apertura e la chiusura della porta, più l'apertura va con una spinta." (doc. VII). Tuttavia, seppure il frigorifero del ricorrente sia di nuova concezione e la maniglia, come si può osservare dalla documentazione fotografica prodotta (doc. C2), sia piuttosto stretta, d'avviso di questo Tribunale, il movimento di aprire la porta di un frigorifero non può essere definito comunque come uno sforzo straordinario ai sensi della citata giurisprudenza, visto che il danno è sì avvenuto all'interno del corpo dell'assicurato, ma con l'intervento di agenti esterni. Secondo questa Corte, in specie è infatti indubbio che vi è stato l'intervento di un fattore causale esterno: il danno alla salute si è invero manifestato con l'impatto del cucchiaino che l'assicurato teneva in bocca con la porta del frigorifero, nell'atto di aprirla (doc. VII: "L'assicurato precisa che stava cenando quando si è recato al frigorifero trattenendo in bocca il cucchiaino che stava utilizzando per andare a prendere qualcosa all'interno del frigo. Non ha realizzato di avere il cucchiaino in bocca. La posata sporgeva dalla bocca 7-8 cm. Con l'aprire del frigorifero il cucchiaino è stato urtato ed ha procurato la rottura del dente"). Non resta che verificare se è dato pure l'elemento cumulativo della straordinarietà del fattore causale esterno che ha portato alla rottura del dente 15 dell'assicurato. 2.8. Nella STF 8C\_718/2009 del 30 novembre 2009, evocata dalla Cassa malati a sostegno della sua tesi, il Tribunale federale si è pronunciato sul caso di un ingegnere civile che, saltando in un cantiere in una buca profonda 80cm tenendo in bocca una penna, si è procurato la rottura di un dente già riparato. Il Tribunale cantonale ha ritenuto, confermando le conclusioni dell'assicuratore infortuni, che non vi fosse un infortunio nel senso giuridico del termine, visto che entrambi i fattori esterni, ossia il saltare in una fossa profonda 80cm e il tenere in bocca una penna, non eccedono il quadro della quotidianità o delle situazioni lavorative abituali di un ingegnere civile (cfr. consid. 3). Da parte sua, il ricorrente ha precisato di avere messo la penna tra i denti per potere tenere libere le mani e aggrapparsi ai bordi lateralmente, ma di essere atterrato malamente e di non avere più potuto ammortizzare il salto. A causa della natura del suolo era impossibile per l'ingegnere prevedere che sarebbe atterrato così duramente e che si trattava di un terreno scosceso e sassoso. Il dente si sarebbe rotto con l'impatto al suolo, ciò che costituisce un fattore esterno che diventa straordinario con l'aver tenuto in bocca una penna durante il

salto (cfr. consid. 4). Per l'Alta Corte, il Tribunale cantonale e il ricorrente hanno correttamente stabilito che l'atto di saltare in una buca profonda 80cm, seppure sassosa, non ha nulla di straordinario (cfr. consid. 5). Il Tribunale federale ha quindi esposto alcuni casi in cui la straordinarietà del fattore esterno non è stata riconosciuta (cfr. consid. 5.1 e 5.2) e altri in cui lo è stata (cfr. consid. 5.3), concludendo che nel caso concreto il salto nel fosso, anche se il terreno era accidentato e sassoso, paragonato ai casi citati non poteva essere ritenuto come straordinario e che anche non si è verificato nulla di non voluto, fuori programma (cfr. consid. 5.4). Restava dunque da analizzare se giustificasse un giudizio diverso la circostanza che il ricorrente si è messo una penna in bocca e quindi ha esposto ad un particolare carico il dente lesosi immediatamente con l'atterraggio (cfr. consid. 6). L'Alta Corte ha dapprima ricordato la giurisprudenza sulla nozione di straordinarietà del fattore esterno per configurare un infortunio riprendendola dalla DTF 134 V 72 (cfr. consid. 6.1). Poi ha evidenziato che il fatto che il dente rotti con il salto fosse già stato risanato non escludeva l'adempimento dei presupposti dell'infortunio. Un infortunio non può essere escluso con la motivazione che un dente sano avrebbe resistito al carico. È infatti sufficiente che un dente risanato sia ancora funzionale per la normale masticazione. Ritenuto che, affinché sia dato un infortunio, il danno al dente deve essere ricondotto a un fattore esterno straordinario, il Tribunale federale ha affermato che né il salto né il fatto di tenere consapevolmente in bocca una penna rappresentano qualcosa di straordinario e che il necessario fattore di straordinarietà non può realizzarsi con la sola presenza di entrambi questi fattori, poiché gli effetti che risultano da azioni quotidiane non sono di regola idonei a causare dei danni alla salute. Ancora meno si può desumere dal risultato – in concreto una frattura del dente fino alla radice - che sia da ricondurre a un fattore straordinario (cfr. consid. 6.2). La nostra Massima istanza ha infine verificato se la causa immediata del danno si è realizzata in presenza di particolari circostanze straordinarie e, a differenza del caso della lesione al dente dovuta all'impatto della testa contro il volante di un autoscontro (DTF 134 V 72), nella fattispecie il danno non è stato causato dalla collisione della testa rispettivamente del dente o da qualcosa di simile. Piuttosto, il risultato che ne deriva va paragonato alla lesione dentaria che si verifica durante la masticazione e in particolare al caso di una torta di ciliegie di propria confezione con frutta non snocciolata, in cui la rottura del dente non va qualificata come infortunio poiché, come nel caso di perle decorative nelle o sulle torte oppure in una torta dei Re Magi in cui volutamente con la lingua e con i denti si cerca la figura che vi viene inserita, il danno al dente non è stato determinato da un fattore esterno di natura straordinaria (DTF 112 V 201 consid. 3b). Sulla scorta di questi esempi, ha concluso il Tribunale federale, va negato il necessario particolare elemento di straordinarietà al fatto di mordere una penna, poiché l'ingegnere se l'è messa consapevolmente in bocca. Come per il caso del danno ai denti dovuto ad un nocciolo nella torta alle ciliegie, il ricorrente non può non avere preso in considerazione che saltando nel fosso mordendo una penna avrebbe potuto rompersi un dente (cfr. consid. 6.3). In conclusione, l'esistenza concomitante di due fattori quotidiani o usuali, come il saltare in un fosso e il tenere in bocca una penna, non è in grado di dare luogo a uno specifico evento dannoso ed è normale che mordere una penna che si ha consapevolmente in bocca nell'atterrare da un salto porti ad una lesione dentaria e che non costituisca anche una particolare straordinarietà. Con ciò gli elementi distintivi del fattore di straordinarietà non sono adempiuti e l'assicuratore non è tenuto a riconoscere i costi dentari (cfr. consid. 7). Nella STF 9C\_776/2012 dell'8 gennaio 2013, un assicurato ha assistito ad una manifestazione sportiva. Nell'affollamento, ha picchiato la testa contro un cartello stradale

provvisoriamente posto in quel luogo. Un dente si è rotto, ciò che ha comportato cure dentarie per più di Fr. 2'000.-. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha dato torto all'assicuratore malattia, ritenendo che l'assicurato sarebbe inciampato ed avrebbe picchiato la testa e quindi la bocca contro il cartello stradale, ciò che comporterebbe l'esistenza di un fattore esterno straordinario e dunque di un infortunio. Già l'impatto della testa rispettivamente della bocca contro un cartello stradale costituirebbe un evento straordinario che non avviene normalmente quando si cammina in una folla, fatto che di per sé giustificerebbe la straordinarietà dell'accaduto (cfr. consid. 3.1). L'assicuratore malattia ricorrente ha contestato la configurazione di un infortunio non essendoci un fattore esterno straordinario, giacché farebbe difetto un elemento fuori programma quale l'inciampare (cfr. consid. 3.2). Il Tribunale federale ha esposto le varie versioni dell'accaduto fornite dall'assicurato, il quale dapprima ha dichiarato di avere picchiato la testa contro un cartello stradale, poi che la folla di spettatori presenti alla gara podistica l'ha spinto e ha quindi picchiato la bocca contro un cartello stradale provvisorio e da ultimo che questa spinta l'ha fatto inciampare contro lo zoccolo del cartello e conseguentemente picchiare la testa contro il cartello (cfr. consid. 4.1). Per l'assicuratore, la prima versione dei fatti era più credibile della terza (cfr. consid. 4.2). L'Alta Corte ha ritenuto possibile che l'assicurato si sia scontrato contro il cartello e che si sia rotto un dente, senza che sia stato spinto dalla folla o che abbia inciampato nel basamento del cartello provvisorio. Ad ogni buon conto, come siano andate le cose non è determinante, giacché le precisazioni che sono sopraggiunte in un secondo tempo non sono in contraddizione con quanto dichiarato inizialmente e non possono quindi essere ritenute né come inconsistenti né nel complesso non credibili (cfr. consid. 5.1). Determinante, secondo il Tribunale federale, è invece che si sia realizzata una collisione con un elemento esterno e il battere la testa contro il cartello stradale concretizza già di per sé la nozione di infortunio (DTF 134 V 72 consid. 4.3.3). L'allegazione della ricorrente secondo cui in caso di danni ai denti la nozione di infortunio di regola si realizza soltanto quando l'assicurato picchia o inciampa o simili, non corrisponde alla giurisprudenza federale. Contrariamente a quanto sostenuto dall'assicuratore malattia, il fattore esterno straordinario di principio può anche essere presente quando il movimento del corpo viene disturbato dalla collisione con un oggetto. Il fattore straordinario potrebbe anche esserci quando un dente viene danneggiato da un urto o da una collisione. La lesione di un dente a seguito dello scontro con un cartello stradale temporaneo non costituisce soltanto inequivocabilmente un fattore esterno. Il fatto di picchiare il dente contro un tale cartello porta ad un risultato straordinario e non normale quando si cammina per la strada, anche se non in mezzo ad una folla, che già di per sé giustifica la straordinarietà dell'accaduto (cfr. consid. 5.2). La Cassa malati è quindi stata condannata ad assumersi le conseguenze della lesione dentaria (cfr. consid. 5.3). Nella citata recente STF 8C\_276/2016 del 23 giugno 2016, divulgata in SVR 2016 UV Nr. 23 e destinata alla pubblicazione, il Tribunale federale ha giudicato un caso ticinese in cui uscendo dal suo autoveicolo la protesi nell'anca sinistra si è rotta e quindi l'assicurato ha dovuto sottoporsi ad un nuovo intervento, i cui costi l'assicuratore infortuni non si è assunto affermando trattarsi di una malattia e quindi difettando la presenza di un evento esterno straordinario. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha escluso in ogni modo la presenza di un fattore causale esterno, così come l'ipotesi dello sforzo straordinario, poiché il gesto di uscire da un'automobile è parificabile a un gesto quotidiano che non sollecita oltremisura il corpo. Parimenti il TCA non ha ammesso la realizzazione di un movimento scombinato (cfr. consid. 4.1). Per il ricorrente, proprio la difettosità della protesi deve essere considerata

quale fattore esterno, poiché trattandosi di manufatti di altissima qualità la costruzione di un impianto difettoso è inabituale e straordinaria (cfr. consid. 4.2). L'Alta Corte ha evidenziato che, come ha accertato il TCA, decisiva è soltanto la rottura della protesi mentre il ricorrente compiva un movimento in una situazione del tutto usuale, come l'uscire dall'automobile, ancorché con la portiera non aperta completamente a causa del forte traffico. Il Tribunale federale nemmeno ha riconosciuto di potere concludere che si sia trattato di un movimento insolito e scomposto, dato che la situazione è assimilabile alla sosta in un parcheggio stretto. Del resto, ha concluso la nostra Massima Istanza, la rottura in quanto tale di una protesi difettosa è un mero fattore interno al corpo umano, che difetta sia del carattere causale esterno sia di quello straordinario (cfr. consid. 4.3.2). 2.9.

Nell'evenienza concreta, secondo la Cassa malati il fatto di tenere in bocca un cucchiaino e l'atto di aprire un frigorifero sono due fattori quotidiani o usuali, che non sono in grado di causare un susseguente avvenimento infortunistico mancando il fattore della straordinarietà dell'evento. Di parere opposto il ricorrente, che ritiene la circostanza in cui si sono svolti i fatti eccezionale, imprevedibile e straordinaria, non trattandosi di un'azione quotidiana e usuale come un semplice salto o il tenere in bocca una penna. Alla luce della giurisprudenza esposta sulla nozione del fattore esterno straordinario, d'avviso di questo Tribunale, deve essere tutelata la decisione della Cassa malati, che nello svolgimento dell'incidente che ha causato un danno al dente 15 del ricorrente non ha evidenziato nulla di straordinario. Per la soluzione della presente controversia, occorre riferirsi al caso dell'ingegnere che, tenendo in bocca una penna, saltando in un fosso si è lesionato i denti atterrando per terra (STF 8C\_718/2009 del 30 novembre 2009). Entrambe le azioni compiute dall'assicurato sono usuali e quotidiane : da un lato un cucchiaino serve per mangiare, ma anche per preparare i pasti; dall'altro lato l'apertura di un frigorifero avviene numerose volte durante il giorno e in particolare proprio mentre si prepara da mangiare. Il TCA non intravede pertanto nulla di straordinario nell'aprire un frigorifero tenendo in bocca un cucchiaino. L'aggirarsi in cucina o in casa con una posata in bocca è un atto che, seppure sia inopportuno, può capitare nella vita quotidiana, sia soprattutto mentre si cucina (quando per esempio si assaggia la pietanza in preparazione) sia mentre si sta mangiando e poi ci si alza dal tavolo per fare qualcosa d'altro o, come nel caso in esame, per prendere un alimento dal frigorifero necessario per proseguire il pasto. In tali circostanze, si deve chiaramente mettere in conto un possibile urto contro qualcuno o qualche oggetto esterno e, di conseguenza, il realizzarsi di un danno corporale provocato dall'aver in bocca un cucchiaino o un altro utensile. Stanti così le cose, né l'azione di tenere consapevolmente un cucchiaino in bocca né quella di aprire un frigorifero possono qui essere qualificate come fattori esterni straordinari (DTF 112 V 201 e STF 8C\_718/2009). Ne discende che facendo già difetto una delle cinque condizioni cumulative della nozione d'infortunio (cfr. consid. 2.3), il danno all'elemento dentario 15 dell'assicurato non può essere qualificato come un infortunio. Pertanto, nemmeno occorre verificare oltre le altre condizioni ed in particolare se sia dato un nesso di causalità tra l'evento dell'11 febbraio 2015 e la rottura del dente riportata, così come in primis sostenuto dall'assicuratore malattia. 2.10. In esito a tutto quanto precede, questo Tribunale deve dunque concludere che non sono adempiute le severe condizioni poste dalla giurisprudenza federale per potere riconoscere il carattere infortunistico a quanto occorso all'assicurato. È quindi a giusta ragione che la Cassa malati si è rifiutata di erogare prestazioni assicurative al ricorrente a dipendenza dell'evento che ha comportato la rottura dell'elemento dentario 15 e il conseguente trattamento specialistico dell'11 maggio 2015 per risanarlo, che il 16 giugno 2016 (doc. C1) il dr. med. dent. \_\_\_\_\_ ha fatturato in Fr. 1'947,95. Il ricorso deve

dunque essere respinto e la decisione impugnata confermata.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.